|  |
| --- |
| **FAQ****relative all’*Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche* (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44 di Venerdì 20 Ottobre 2017 -Supplemento Ordinario n. 2)** |

**1) Domanda: Qual é il procedimento da seguire per la presentazione della domanda?**

**Risposta:** Dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana decorrono tutte le procedure previste e descritte ai paragrafi 4.1 e 4.2 dell’avviso e che saranno prossimamente integrate da specifiche istruzioni sul Portale delle agevolazioni. Su quest’ultimo è presente anche l’avviso in argomento e i relativi allegati. Dalla pubblicazione decorrono i novanta giorni di apertura dello sportello, termine entro il quale dovrà essere completata la procedura di presentazione della domanda di partecipazione.

**2) Domanda: E’ ammissibile la presentazione di un progetto riguardante la piscina di proprietà dell'Amministrazione Comunale e attualmente in gestione da parte di società privata con un contratto che prevede il pagamento di un canone al Comune e con utenze intestate al privato?**

**Risposta:** La previsione dell’avviso è che gli edifici da efficientare siano adibiti a uso pubblico, di proprietà dell'Amministrazione proponente e nella disponibilità esclusiva della stessa, a esclusione degli edifici adibiti a residenza e assimilabili e a uso commerciale, restando espressamente escluse le fattispecie di detenzione (es. comodato, locazione, affitto) o possesso da parte di terzi (es. usufrutto, uso, abitazione). Nel caso specifico la proprietà è dell’Amministrazione comunale ma l’uso pubblico non ricorre, stante la gestione affidata, a titolo oneroso, alla società privata, manca la disponibilità esclusiva ed è presente una detenzione di terzi a fronte di corresponsione di canone. Sembra, quindi, che i requisiti siano in minima parte soddisfatti e che, pertanto, non ricorrano le condizioni per la partecipazione all’avviso.

**3) Domanda: Il progetto da allegare alla domanda, quale grado di dettaglio deve possedere? La presenza di un partenariato pubblico privato, per quanto ammessa, dove deve essere indicata?**

**Risposta:** Per il livello progettuale non c’è alcun paletto (riferimento dell’avviso: paragrafo 4.4, comma 4, lett. c), ma questo entra in gioco al momento dell’attribuzione del punteggio che può arrivare fino ai venti punti, secondo i parametri indicati nella tabella del paragrafo 4.5 (criterio di valutazione sostanziale: cantierabilità, stato di avanzamento della progettualità degli interventi). La presenza del partenariato non è prevista dall’avviso e i beneficiari individuati sono gli unici interlocutori riconosciuti dall’Amministrazione regionale in questo caso. Pertanto, non è prevista una sezione specifica in cui dare conto di questo aspetto, restando libero l’Ente proponente di individuare lo spazio ove collocare eventuali informazioni.

**4) Domanda: Gli edifici ricompresi tra i beni culturali di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 4 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) restano espressamente esclusi in assoluto o lo sono solo quelli che hanno tale vincolo e sono di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e che siano nella disponibilità esclusiva dell'Amministrazione Comunale?**

**Risposta:** L'esclusione è assoluta ed è prevista dall’art. 3, comma 3, lett. a), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.

**5) Domanda: E’ prevista l'attuazione dell'assegnamento del progetto a un’ESCo; cioè il comune può decidere di stipulare un contratto (tipo EPC) affidando il finanziamento a un’ESCo che si farà carico di tutti gli oneri di progettazione/realizzazione dell'intervento di efficientamento?**

**Risposta:** Nulla osta che l’Ente proponente si affidi a soggetti privati di questo tipo per la partecipazione all'avviso, la cui eventuale partecipazione alla copertura del costo del progetto andrà a ridurre la percentuale del contributo che il proponente potrà richiedere all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, in coerenza alle previsioni del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (rif.to artt. 165 e 188). Resta inteso che la presenza del partner privato non è prevista dall’avviso nel senso e i beneficiari individuati sono gli unici interlocutori riconosciuti dall’Amministrazione regionale.

**6) Domanda: Cosa s’intende per “Restano espressamente esclusi gli edifici adibiti a residenza e assimilabili e a uso commerciale”? Un edificio comunale destinato, ad esempio, a casa albergo per anziani, gestito dal Comune che paga le bollette energetiche, è escluso dal bando in argomento, in quanto assimilabile a edificio a uso residenziale, oppure la dizione “residenziali ed assimilabili” è riferita esclusivamente a edifici destinati a civile abitazione (ad esempio come edifici di edilizia economica e popolare, destinati ad alloggi)? Oppure, un edificio destinato a centro per minori (ci dormono mamme in situazioni disagiate e relativi figli in stato di abbandono), di fatto potenzialmente assimilabile ad edificio ad uso residenziale, è escluso dall’iniziativa, anche se gestito direttamente dal Comune, oppure è ammesso?**

**Risposta:** Vale il criterio della proprietà dell’edificio e della piena disponibilità dello stesso, con le eccezioni esposte. Per la definizione di “edifici adibiti a residenza ed assimilabili” si rimanda al documento *“CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA”*, pubblicato nel mese di ottobre 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare, con il quale (quesito n. 8), partendo dalla classificazione generale degli edifici per categorie, operata dall’art. 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (*“Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”, in* GURI n. 242 del 14 ottobre 1993), sono state fornite indicazioni per l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché dell’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici. Nei casi presi ad esempio sembrerebbe doversi prevedere l’esclusione.

**7) Domanda: Cosa s’intende per edificio adibito a “uso commerciale”? Ad esempio, una piscina di proprietà comunale, gestita direttamente dal Comune, è ammessa alla partecipazione al bando?**

**Risposta:** Vedasi sempre la classificazione generale degli edifici per categorie, operata dall’art. 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (“Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”, in GURI n. 242 del 14 ottobre 1993), in cui, al punto E.5 “Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili” sono elencati i negozi, i magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, i supermercati, le esposizioni. La piscina presa ad esempio, che ricade nel punto E.6 dell’art. 3 del citato D.P.R. n. 412/1993, se destinata ad uso pubblico non rientra, quindi, nella casistica esclusa dall’avviso, ovviamente se ricorrono le altre condizioni previste (a seconda dei casi: proprietà, disponibilità esclusiva, titolo di possesso, etc).

**8) Domanda Divieto di cumulo con altri finanziamenti: si chiede conferma se, nel caso che un Comune abbia già attivato una richiesta di finanziamento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per una scuola, il suddetto Comune possa comunque utilizzare il bando in argomento per il finanziamento di ulteriori interventi (ovviamente distinti dal fotovoltaico già oggetto di altro finanziamento) di efficientamento energetico (ad esempio realizzazione di cappotto termico), non compreso in precedenti richieste di finanziamento?**

**Risposta:** Si conferma che, nell’ipotesi prospettata, il finanziamento è ammissibile. L’avviso, infatti, esclude per i medesimi interventi e spese agevolati con il presente avviso il ricorso ad altre fonti finanziarie di natura comunitaria, nazionale o regionale.

**9) Domanda: Modalità di presentazione della domanda: la data in cui si potrà acquisire il “diritto di presentazione dell’istanza (ticket)”, dopo l’avvenuta registrazione ed accreditamento al Portale dell’utente, è la stessa riportata al punto 4.2 “Termini di presentazione della domanda”?, quindi a partire dalle ore 10 del 45° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso?, oppure lo si potrà ottenere anche prima di tale data ?**

**Risposta:** L’acquisizione del ticket sarà possibile solo a partire dal 45° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso, vale a dire dal 4 dicembre 2017.

**10) Domanda: Il contributo minimo di 200.000 € si riferisce al singolo edificio oppure al Comune, anche sommando fino a 3 edifici?**

**Risposta:** Si riferisce all’intervento oggetto della singola istanza di finanziamento, per un massimo di tre istanze.

**11) Domanda: il Bando prevede nella documentazione da allegare all’istanza, sia il Piano Triennale che il PAES. Nella maggior parte dei casi i due strumenti legislativi non sono stati armonizzati fra loro, per cui gli interventi previsti nel PAES non sono ancora presenti all’interno del Piano Triennale. Il PAES è uno strumento operativo a tutti gli effetti, approvato con delibera di Consiglio Comunale. Tutto ciò premesso si chiede quale sia la ragione di allegare all’istanza entrambi i documenti e se la assenza all’interno del Piano Triennale degli interventi di efficientamento energetico previsti nel PAES possa determinare l’inammissibilità dell’istanza.**

**Risposta:** Come previsto dall’Avviso al paragrafo 4.4 “Modalità di valutazione della domanda”, punto 4, lett. a), le domande di partecipazione saranno valutate verificando, fra l’altro, il rispetto del criterio della ricevibilità formale in termini di inoltro nei termini e nelle forme previste dall’avviso, di completezza e regolarità formale della domanda e degli allegati. Pertanto, l’assenza anche di uno solo dei documenti richiesti ne determinerà l’irricevibilità. Nel merito del quesito, si deve rammentare il carattere obbligatorio dell’adozione del Programma triennale dei lavori pubblici e del suo aggiornamento, la cui natura di strumento programmatorio, che individua puntualmente, nella scheda annuale, le priorità, la tempistica di esecuzione e le coperture finanziarie (in coerenza con il bilancio) degli interventi che vi sono ricompresi, lo differenzia dal PAES che costituisce, invece, una scelta di adesione volontaria dell’Amministrazione alle politiche comunitarie, individuando le azioni di tipo tecnico da attuare per pervenire alla riduzione delle emissioni climalteranti. Pertanto, la compresenza dei due documenti fra quelli da produrre per la partecipazione all’Avviso costituisce tutt’altro che una sovrapposizione e l’uno non può essere inteso come sostituto dell’altro.

**12) Domanda: Perché al punto 3.2.1 dell’Avviso, “Operazioni ammissibili”, viene specificato che restano espressamente esclusi gli “edifici...ricompresi tra i beni culturali di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)”?**

**Risposta:** L’esclusione degli edifici ricompresi tra i beni culturali di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è prevista dall’art. 3, comma 3, lett. a), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.

**13) Domanda: Nell'avviso è riportato, al punto 3.2, un elenco di interventi riferiti alla sostituzione, degli impianti esistenti con solo riferimento a quelli di climatizzazione invernale. Nel caso in cui l'impianto esistente e/o da installare, coinvolge oltre che la climatizzazione invernale anche quella estiva, si chiede se rientra o meno tra gli interventi finanziabili.**

**Risposta:** Il paragrafo 3.2, punto 1, dell’Avviso riporta un elenco di interventi realizzabili tra i quali non è previsto quello da voi ipotizzato. Tuttavia, tale elenco è da considerare non tassativo in quanto:

* il primo capoverso dello stesso punto 1 prevede che “Sono ammissibili al contributo finanziario di cui presente avviso le operazioni di realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica), quali interventi finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria e all’utilizzo fonti energetiche rinnovabili per l’autoconsumo su edifici pubblici più energivori.”
* l’Allegato 5 dell’Avviso (Relazione tecnico-economica) considera espressamente fra gli interventi opzionabili anche quelli aventi per oggetto impianti di climatizzazione estiva oltre che invernale.

Pertanto, la risposta al quesito è positiva, ritenendo ammissibile intervenire anche su impianti di condizionamento estivo.

**14) Domanda: L’avviso richiede che la diagnosi energetica sia redatta dai soggetti di cui all’art. 8 del D. lgs. 102/2014. Tale disposizione normativa, in realtà, sembrerebbe limitata alle sole “grandi imprese. Diversamente da quanto indicato nell’avviso, dalla lettura delle LINEE GUIDA di cui al D.M. 16 Settembre 2016 redatte da Enel, del Dlgs. n. 115/2008 e s.m.e i., del D.I. n. 135/2008, sembrerebbe che la diagnosi energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione debba essere redatta da un tecnico qualificato ma senza gli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 8 del D. lgs. 102/2014. Considerato che l’amministrazione pubblica per la quale intendo partecipare, non rientra sicuramente nella definizione di “grande impresa”, si chiede se sia comunque necessario incaricare per l’effettuazione della diagnosi energetica i soggetti di cui all’art. 8 del D. lgs. 102/2014, oppure se è possibile operare semplicemente con tecnici qualificati, nel rispetto delle indicazioni dell’Allegato 2 del medesimo decreto.**

**Risposta:** Per la redazione della diagnosi energetica è obbligatorio avvalersi delle figure professionali indicate al paragrafo 4.3, punto 1, lett. j dell’Avviso che, si rammenta, costituisce “lex specialis”.

**15) Domanda: Considerato che alcuni Enti locali non dispongono delle qualificazioni tecniche adeguate per poter partecipare all’Avviso ma necessitano di professionalità esterne, hanno scarsa capacità di spesa da impegnare nei servizi di progettazione, valutata la ristrettezza dell’arco temporale utile per la partecipazione, in relazione alle procedure di seguito elencate, previste dalla vigente normativa, e che i proponenti potrebbero adottare:**

* **Concorso di progettazione Art, 154, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 2016;**
* **Manifestazione d’interesse per il reclutamento di professionisti, giusta sentenza Consiglio di Stato 04614/201 del 2017 (pubblicata il 03/10/2017), senza corrispettivo finanziario immediato e subordinando i costi della progettazione all’ottenimento del finanziamento;**
* **Procedura negoziata senza previa indizione di gara Art. 125, comma 1, lettera d, del D. Lgs. n. 50 del 2016.**

**si chiede di chiarire se le spese per la progettazione, utilizzando, per la fase di reclutamento di professionisti esterni all’Amministrazione, le succitate procedure, vengano riconosciute ammissibili in fase di rendicontazione delle spese del progetto.**

**Risposta:** Premesso che spetta all’Ente locale che intende partecipare all’Avviso la valutazione del percorso più idoneo da seguire per la selezione delle professionalità esterne, come specificato dall’Avviso, al paragrafo 2.2 “Regole per l’aggiudicazione di appalti di lavori e di forniture di beni e servizi”, il proponente è tenuto ad applicare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Ciò per garantire la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di concorrenza, economicità e correttezza nella realizzazione delle operazioni ammesse a contributo. Pertanto, le spese per la progettazione saranno riconosciute ammissibili, fatta salva la verifica della corretta rendicontazione, qualora l’affidamento a professionisti esterni all’Amministrazione sia effettuato nel rispetto della disciplina vigente prima richiamata.